



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
“M. FANNO”**

**DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL
DIRITTO**

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA

PROVA FINALE

**LA DISCIPLINA DEI PUNITIVE DAMAGES
TRA COMPLESSITÀ E OPPORTUNITÀ**

RELATORE:

CH.MO PROF. LAURENCE KLESTA

LAUREANDO: DAMIANO CASADEI

MATRICOLA N. 1163535

ANNO ACCADEMICO 2020 – 2021

INDICE

INTRODUZIONE.....	5
-------------------	---

CAPITOLO I

PUNITIVE DAMAGES: ASPETTI DI DIRITTO COMPARATO

1. Definizione dei <i>punitive damages</i> e il modello polivalente alla base dell'istituto giuridico negli ordinamenti di <i>common law</i>	7
2. Lo sviluppo dell'istituto in Inghilterra e USA	9
3. Lo sviluppo dell'istituto nell'Europa di <i>civil law</i> : Germania e Francia.....	12
4. Analisi economica della responsabilità civile e dei <i>punitive damages</i>	15

CAPITOLO II

I PUNITIVE DAMAGES NELLA REALTÀ GIURIDICA ITALIANA: VERSO UNA TRASPOSIZIONE NELL'ORDINAMENTO?

1. Cenni sulla responsabilità civile e penale	21
2. <i>Punitive damages</i> e ordine pubblico: l'evoluzione della giurisprudenza.....	23
3. Axo Sport S.p.A. contro Nosa Inc.: apertura del sistema giuridico italiano con la sentenza delle Sezioni Unite del 2017	27
4. Testi normativi e fattispecie con funzione sanzionatoria già codificati nell'ordinamento italiano	31

CONCLUSIONI.....	35
------------------	----

BIBLIOGRAFIA	37
--------------------	----

GIURISPRUDENZA.....	39
---------------------	----

SITOGRAFIA	40
------------------	----

INTRODUZIONE

Una delle sentenze più commentate tra il 2017 e il 2018 è sicuramente quella con la quale le Sezioni Unite, nel luglio 2017, hanno aperto l'ordinamento italiano ad un istituto estraneo¹, i *punitive damages* o risarcimento sanzionatorio. È legittimo domandarsi le ragioni di tanto interesse, e questo elaborato proverà a rispondervi cercando di circoscrivere il tema dei *punitive damages*.

Storicamente, la disciplina del risarcimento del danno è, in Italia come gli altri paesi di *civil law*, fortemente legata alle origini dell'ordinamento giudico, che ha il suo fondamento nel diritto romano. Un principio cardine della tradizionale concezione della responsabilità civile è la funzione unicamente compensativa del risarcimento. La sentenza summenzionata, però, mette in crisi questa visione unidirezionale, radicata tanto nella giurisprudenza quanto nella dottrina.

Questo elaborato andrà quindi, nel primo capitolo, a delineare le origini anglosassoni di questo discusso, almeno nei paesi caratterizzati da ordinamenti di *civil law*, istituto, le diverse funzioni che lo caratterizzano e quali linee evolutive ha seguito nei paesi che per primi hanno lo individuato come strumento, via via affinato nel tempo, per la difesa di diritti ritenuti fondamentali. Si andrà ad utilizzare anche una metodologia economica per analizzare gli effetti, in termini di benessere sociale, che il risarcimento del danno ha sull'allocazione delle risorse e la minimizzazione dei costi per l'intera società.

Nel secondo capitolo si affronterà brevemente il dibattito che ha da sempre circondato la materia della responsabilità civile e del risarcimento del danno in Italia. Inoltre, attraverso casi di giurisprudenza di legittimità, si darà conto di come il concetto di ordine pubblico, principale ostacolo del riconoscimento dei *punitive damages* nell'ordinamento italiano nella delibazione di sentenze straniere, si sia sviluppato nella giurisprudenza. Verrà poi analizzata l'importante sentenza con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla questione in esame, e con la quale hanno accertato l'evolversi dell'ordine pubblico e il conseguente riconoscimento dei *punitive damages*.

¹ G. PONZANELLI, 2018. I danni punitivi dopo le sezioni unite - il risarcimento punitivo: qualche riflessione introduttiva. *Giur. It.*, 10, p. 2274 (commento alla normativa).

Infine, si evidenzierà come l'ordinamento italiano annovera tra le sue norme diverse fattispecie la cui *ratio* può essere assimilata a quella dei *punitive damages*, andando a confermare l'affermarsi di una tendenza del legislatore stesso ad allargare le maglie del meccanismo risarcitorio per abbracciare anche una funzione sanzionatoria.

Inevitabilmente, la sentenza delle Sezioni Unite apre ora alla trattazione di una diversa concezione della responsabilità civile come è sempre stata intesa in Italia.

CAPITOLO I

Punitive damages: aspetti di diritto comparato

SOMMARIO: 1. Definizione dei *punitive damages* e il modello polivalente alla base dell'istituto giuridico negli ordinamenti di *common law* – 2. Lo sviluppo dell'istituto in Inghilterra e USA – 3. Lo sviluppo dell'istituto nell'Europa di *civil law*: Germania e Francia – 4. Analisi economica della responsabilità civile e dei *punitive damages*

1. Definizione dei *punitive damages* e il modello polivalente alla base dell'istituto giuridico negli ordinamenti di *common law*

Con la sentenza n° 16601 del 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse sulla compatibilità con l'ordinamento italiano di un istituto giuridico estraneo e molto discusso, i *punitive damages*, suggerendo diversi spunti di riflessione in termini di *de iure condito* e *de iure condendo*. Occorre soffermarsi prima sulla definizione dei *punitive damages* e sul loro sviluppo nei paesi di *common law* per comprendere come questo istituto si è affermato all'estero, come è arrivato in Italia e quali prospettive di utilizzo futuro potrà avere.

L'istituto giuridico dei *punitive damages* (correttamente tradotto in italiano come “risarcimento punitivo o sanzionatorio”²) è nato e si è affermato principalmente negli ordinamenti di *common law*, in particolare in Inghilterra e negli Stati Uniti, laddove l'ordinamento giuridico riconosce maggiormente la rilevanza dei precedenti giurisprudenziali, a differenza quelli di *civil law*, basati sulla codificazione degli ordinamenti, come quello italiano.

La figura del risarcimento del danno è devoluta alla riparazione di un pregiudizio per ripristinare lo *status quo* del danneggiato anteriore alla commissione del fatto. Nel caso in cui vengano comminati *punitive damages*, alla funzione risarcitoria, tipica nelle cause civili, si sovrappone la funzione punitiva, tipica delle cause penali: questo istituto si pone a cavallo tra i due settori del diritto. I *punitive damages* conferiscono alla vittima dell'illecito la possibilità di ricevere un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario per ristorare il pregiudizio subito (*compensatory damages*), ogniqualvolta si dimostri che il danneggiante ha commesso un'azione particolarmente grave e riprovevole in mala fede. Alla base dell'istituto vi è quindi un modello polivalente che si propone di perseguire diverse finalità: la prima è la funzione punitiva, il cui scopo è ovviamente punire più severamente l'autore di un illecito commesso con *malice* o *gross negligence* con una sanzione esemplare, che persegua anche una (la seconda) funzione deterrente, per disincentivare altri soggetti intenzionati ad agire analogamente; una terza funzione può essere individuata nel premiare la vittima per l'impegno profuso nell'affermare il suo diritto giacché, in questo modo, ha contribuito anche al rafforzamento dell'ordine legale³, aspetto fondamentale negli ordinamenti di *common law*.

² La traduzione corretta non è “danni punitivi”, ma “risarcimento sanzionatorio” o “punitivo”, dal momento che il “*damage*” è la somma di denaro corrisposta in caso di inadempimento di un obbligo o di una violazione del diritto. Così P. PETRELLI, 2017, Verso i «danni punitivi»? in *Contratto e impresa*, 3 (4), 1187-1188.

³ P. G. MONATERI, D. GIANTI, L. SILIQUINI CINELLI, 2013. *Danno e risarcimento*. Torino, p. 22.

2. Lo sviluppo dell'istituto in Inghilterra e USA

Apparsi per la prima volta in Inghilterra nel XVIII secolo, i *punitive damages* nascono in un sistema giudiziario che non traccia una profonda divisione tra diritto civile e diritto penale. A causa delle carenze del sistema giuridico che, incentrato sulla protezione della proprietà, non prevede leggi in grado di punire adeguatamente i delitti contro la persona, ai *punitive damages* è riconosciuta una finalità educativa: la sanzione dev'essere un deterrente nei confronti dell'intera comunità.

Il concetto di *punitive damages* è stato per la prima volta elaborato da un tribunale inglese nel caso *Huckle v. Money*⁴, in cui la parte danneggiata promuove un'azione legale contro un messaggero del re, colpevole di aver arrestato illecitamente il soggetto e aver tenuto una condotta ingiuriosa nei suoi confronti, sul presupposto che quest'ultimo avesse pubblicato vignette diffamatorie nei confronti di re Giorgio III. Vennero riconosciuti i *punitive damages* nei confronti dell'autore dell'illecito, ritenendo il comportamento particolarmente riprovevole, a seguito della lesione di diritti fondamentali della persona, come la libertà personale. La corte definì questi danni aggiuntivi come "*exemplary damages*", assegnati per risarcire l'attore che aveva subito lesioni morali e per punire il trasgressore.

La dottrina dei *punitive damages* è stata da subito circondata da controversie, ma nel frattempo continuava a svilupparsi. Era necessario evitare un'incontrollabile lievitazione delle condanne per il risarcimento punitivo nelle cause civili, che rischiavano di moltiplicarsi vista la possibilità di ricevere lauti indennizzi. Una prima limitazione fu introdotta confinandolo l'ambito di applicazione a fattispecie tassative (percosse, arresto illegale, violazione di proprietà...). Ci vollero però molti anni prima che la giurisprudenza riuscisse a circoscrivere adeguatamente l'ambito di applicazione di questo istituto.

Il punto di svolta dello sviluppo di questo istituto si ha con la sentenza della *House of Lords* nel caso *Rookes v. Barnard* nel 1964, nel quale un lavoratore, licenziato da un'azienda a causa delle pressioni del sindacato da cui si era dimesso, si è visto negare il riconoscimento di *punitive damages*. In questa sentenza, a cui si riferisce la Corte Suprema per restringere l'ambito di applicazione dell'istituto dei *punitive damages*, Lord

⁴ Case 95 Eng. Rep.768, 769 (K.B. 1763).

Devlin individua tre categorie nel cui ambito si deve riconoscerne l'operatività: la prima categoria riguarda casi in cui la condotta lesiva sia posta in essere arbitrariamente da un pubblico ufficiale e si caratterizzi come oppressiva o incostituzionale; la seconda riguarda l'ipotesi in cui i danni siano stati deliberatamente inflitti per ottenere un profitto ben maggiore del risarcimento a titolo compensativo; la terza considera i casi in cui siano espressamente autorizzati dalla legge.

Nell'esperienza inglese il riconoscimento dei *punitive damages* ha avuto fortune alterne; negli ultimi anni, però, si è assistito ad una nuova tendenza da parte dei giudici, che hanno riconosciuto la valenza dell'istituto in ambiti più vasti che in precedenza, come nel caso del *breach of contract*.

Oltreoceano, negli Stati Uniti, i *punitive damages* hanno avuto un'esperienza diametralmente opposta rispetto a quella inglese: a partire dal XIX secolo essi hanno trovato nell'elastico sistema giuridico americano «un fertile terreno di applicazione», in grado di assicurarne un florido sviluppo, soprattutto in relazione ai settori della responsabilità del produttore e quello del *breach of contract*. In particolare, come sottolineato da autorevole dottrina⁵, i casi conclusi con l'irrogazione di *punitive damages* sono letteralmente esplosi negli anni '80 e, analizzando il contenzioso, emergono cinque tipi di attività di società produttrici passibili di *punitive damages*⁶, oltre ai casi, come in Inghilterra, di violazione di un diritto fondamentale della persona.

La “fertilità” degli Stati Uniti è dovuta a due fattori fondamentali: l'enfasi sull'elemento soggettivo e le caratteristiche del sistema procedurale americano⁷. L'elemento soggettivo, inteso come coscienza e volontà dell'azione od omissione, tipico dell'illecito penale, assume qui la peculiarità di una sanzione⁸. Per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè l'esistenza e il ruolo della giuria in un processo, va detto che quest'ultima, una volta verificata l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dei *punitive damages* da parte della corte, può valutare in piena discrezione sull'*an* e sul

⁵ G. PONZANELLI, 1983. I *punitive damages* nell'esperienza nordamericana in *Riv. dir. civ.*, I. p. 442

⁶ 1) condotta commerciale fraudolenta; 2) violazione degli standard di sicurezza nei prodotti; 3) inadeguata verifica e controllo di qualità; 4) mancanza di un adeguato avviso dei pericoli conosciuti; 5) mancata eliminazione dei danni conosciuti o conoscibili.

⁷ P. PARDOLESI, 2012. *Contratto e nuove frontiere rimediale. Disgorgement v. punitive damages*. Bari, Cit. in G. SCARCHILLO, 2018. La natura polifunzionale della responsabilità civile: dai *punitive damages* ai risarcimenti punitivi. Origini, evoluzioni giurisprudenziali e prospettive di diritto comparato. *Contratto e Impr.*, 1 (289) (commento alla normativa)

⁸ G. PONZANELLI, *op. cit.*

quantum dei *damages*. È proprio questo l'aspetto più criticato dei *punitive damages made in USA*, che grazie alla giuria, considerato organo *pro-plaintiff* (pro-querelante), ha visto un'evidente inclinazione all'*overdeterrence* nei confronti del danneggiante, andando così a concedere risarcimenti elevatissimi e a ledere il principio costituzionale del XIV emendamento e, più in particolare, la clausola generale del «*due process*».

La svolta è avvenuta col caso *BMW of North America, Inc. v. Gore*⁹, alla conclusione del quale la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ritenuto i *punitive damages* inizialmente quantificati manifestamente eccessivi e ha rimesso nuovamente il caso alla Corte dell'Alabama, che ha ridotto notevolmente l'ammontare concesso.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha mitigato le conseguenze negative di una applicazione sproporzionata dei *punitive damages*: sono considerati incostituzionali se questi sono “*grossly excessive*”, non proporzionali alla gravità della condotta, al rapporto tra il danno reale e potenziale e a casi di giurisprudenza simili. Inoltre, afferma che, in base alla *due process clause*, parte del XIV emendamento, è vietato l'utilizzo dei *punitive damages* per sanzionare un convenuto per danni ipoteticamente causati dallo stesso a soggetti diversi da quelli costituiti in giudizio; altresì, non potendo il processo accertare i rapporti tra il convenuto e altri soggetti, la quantificazione dei *punitive damages* sarebbe rimessa a mere ipotesi della giuria.

È ora possibile confrontare le due realtà di *common law*: negli Stati Uniti la disciplina relativa ai *punitive damages* è stata oggetto di un'interpretazione restrittiva, diretta a mitigare gli effetti negativi di un eccessivo ed incontrollato ricorso a tale rimedio; la Suprema Corte inglese non ha avuto bisogno di intervenire per regolamentare questo istituto, perché i giudici inglesi hanno tradizionalmente riservato un'accoglienza più limitata a questa tipologia di danno nell'ordinamento interno.

⁹ Gore, dopo aver acquistato una nuova BMW, scopre che questa è stata riverniciata. BMW ha rivelato che, in caso di danni alle auto, la sua politica era quella di venderle come nuove se il danno potesse essere riparato per meno del 3% del costo dell'auto. Gore ha citato in giudizio la casa automobilistica tedesca, e una giuria dell'Alabama ha liquidato in \$ 4000 il risarcimento compensativo (perdita di valore dell'auto) e \$ 4 milioni in *punitive damages*, che sono stati successivamente ridotti a 2 dalla Corte Suprema. I *punitive damages* derivavano dal comportamento di BMW verso un ampio spettro di clienti per diversi anni in cui i veicoli danneggiati vennero venduti come nuovi. La decisione della Corte Suprema dell'Alabama è stata quindi appellata alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha ridotto l'indennizzo fino a \$ 50.000.

3. Lo sviluppo dell'istituto nell'Europa di *civil law*: Germania e Francia

Appare utile analizzare le modalità con cui ordinamenti di *civil law* come Germania e Francia, molto simili a quello italiano, hanno riconosciuto l'esistenza dei *punitive damages*, definiti «il cavallo di Troia dell'americanizzazione della legge continentale»¹⁰.

In Germania, la dottrina ha evidenziato come i giudici non abbiano adottato un approccio coerente nel trattare l'istituto dei *punitive damages*: i casi giurisprudenziali di esecuzione di condanne provenienti dal mondo anglosassone vanno dal pieno riconoscimento delle sentenze straniere, ad un riconoscimento parziale fino alla totale negazione. Quest'ultimo atteggiamento è riassunto da un'importante sentenza del 1992¹¹, nella quale la Corte di Giustizia Federale, il corrispettivo della nostra Corte di Cassazione, ha trattato della possibilità di riconoscimento di una sentenza americana nella quale venivano comminati *punitive damages*. Nella sentenza in esame, l'esecutività della condanna al pagamento di *punitive damages* contenuta nella sentenza statunitense, totalmente priva dell'indicazione dei criteri in base ai quali furono comminati, è stata dichiarata in contrasto con l'ordine pubblico¹². Infatti, nel *Zivilprozessordnung*, il codice di procedura civile tedesco, viene statuito che, oltre a dover essere analiticamente fissati i criteri per la liquidazione delle condanne, la conseguenza di un'azione illecita è l'obbligo al risarcimento del danno cagionato, e non anche il guadagno del danneggiato. Inoltre, secondo la *Bundesgerichtshof*, con l'accoglimento dei *punitive damages* nell'ordinamento tedesco, il privato cittadino si sarebbe sostituito allo Stato nell'esercizio della sua funzione punitiva ed educativa.

È anche vero, però, che la sentenza della Cassazione tedesca non può ridursi ad un rifiuto *tout court* dei *punitive damages*. Invero, secondo la pronunzia, dei margini di operatività di sentenze comminatorie di risarcimenti punitivi sarebbero ravvisabili solo quando questi siano diretti a compensare eventuali danni immateriali non coperti dal

¹⁰ C. VANLEENHOVE, 2016. *Punitive damages in private international law*, ed. Intersentia, cit. in G.L. CANDITO, 2016, *I danni punitivi tra ordine pubblico internazionale e natura polisemica della responsabilità civile*.

¹¹ Corte di Giustizia Federale (Bundesgerichtshof – BGH), 4 giugno 1992.

¹² Si veda *infra* II.2.

risarcimento, ad esempio, gli «svantaggi economici non compensati separatamente o di difficile prova».

I *punitive damages*, nonostante l'ordinamento tedesco abbia mostrato alcune aperture, non sono mai stati riconosciuti a pieno, atteso che l'istituto anglosassone è troppo lontano dai principi fondanti contenuti nel Codice Civile tedesco, il BGB.

Anche in Francia la situazione è incerta. Di fondamentale importanza è una sentenza della *Cour de Cassation* del 2010¹³ sul riconoscimento di una sentenza straniera che concedeva *punitive damages*. Il giudice statunitense aveva liquidato i danni compensativi e punitivi avendo ritenuto determinante l'esistenza della *fraude* (dolo). Gli attori agirono poi in giudizio in Francia per ottenere l'*exequatur* della sentenza. La Corte d'Appello francese si pronunciò per l'inammissibilità del riconoscimento, ritenendo i *punitive damages* contrari all'ordine pubblico: in Francia vige il principio di riparazione integrale del danno, cioè il risarcimento deve porre il danneggiato nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato se l'illecito non fosse stato commesso. Secondo la Corte non dovevano rilevare la gravità dell'azione e il patrimonio del danneggiante; inoltre, il risarcimento punitivo era valutato come sproporzionato e quindi inammissibile. Il caso giunse davanti alla *Cour de Cassation*, la quale affermò che per l'accoglimento dei *punitive damages* bisognava verificare la loro proporzionalità al danno, che in questo caso mancava, sembrando essi eccessivi¹⁴.

In questo quadro incerto, nel marzo del 2017 è stato presentato il progetto di riforma della responsabilità civile. Nel IV capitolo del progetto di riforma viene sancito chiaramente che la funzione del risarcimento del danno negli illeciti da responsabilità extracontrattuale è l'integrale riparazione del danno, senza che il danneggiato subisca perdita o guadagno alcuno. Pertanto, nel progetto di riforma, l'impianto tradizionale

¹³ *Cour de Cassation*, 1/12/2010 n. 90-13303. Due coniugi americani avevano chiesto la delibazione di una sentenza che irrogava una somma a titolo di danni punitivi a sfavore della controparte dalla quale avevano acquistato una barca gravemente danneggiata, i cui vizi erano stati però occultati. In questo caso, tutti i gradi del processo si sono rivolti nella stessa direzione, convogliandosi quindi armonicamente in quella che sarà il dispositivo finale dell'organo supremo.

¹⁴ F.X. LICARI, 2011. *La compatibilité de principe des punitive damages avec l'ordre public International, une decision en trompe – l'oeil de la Cour de cassation*, Recueil Dalloz, p. 423-427. Cit. in M. SCHIRIPA, 2017, I danni punitivi nel panorama internazionale e nella situazione italiana: verso il loro riconoscimento?, in *Comparazione diritto civile*, marzo 2017.

dell'istituto è rimasto immutato dal punto di vista della vittima, mentre subisce una svolta radicale nei confronti dell'autore degli illeciti lucrativi¹⁵.

L'art. 1266-1 statuisce che l'autore di un illecito lucrativo può essere condannato dal giudice, su istanza della vittima o del pubblico ministero, a pagare una sanzione pecuniaria amministrativa, *amende civile*, oltre all'obbligo del risarcimento riparatorio, proporzionata alla *fraud*, alle capacità economiche e al profitto illecitamente ricavato.

Il meccanismo dell'ammenda civile non è però esente da critiche: l'efficacia dello strumento è compromessa dal fatto che il giudice civile può irrogare la sanzione solo se è richiesto dalla vittima o dal pubblico ministero. Riemergono, quindi, i problemi di accesso alla giustizia civile: l'*action civile*, basata sulla *faute*, si è rivelata uno strumento inadeguato a regolare il conflitto tra più diritti¹⁶, aspetto che l'istituto in esame si prefigge di risolvere. Infatti, l'*amende civile*, non si traduce in un incentivo all'azione per la vittima, come i *punitive damages*, e rischia quindi di rimanere lettera morta nei casi di danni di lieve entità, ed anche il fine della *deterrence* non sarebbe perseguito. Inoltre, parte della dottrina ha ravvisato che l'ammenda civile così progettata rischia di essere dichiarata incostituzionale, a causa dell'indeterminatezza delle fattispecie da sanzionare, che costituirebbe una violazione del principio di legalità¹⁷, e del rischio della duplicazione della pena, ritenendo singolare il potere attribuito al giudice di specificare il contenuto della fattispecie¹⁸. Per evitare la declaratoria di illegittimità, il capitolo IV si chiude con una elencazione di articoli che limitano il potere discrezionale del giudice, come i criteri di liquidazione o i soggetti che hanno diritto all'azione.

¹⁵ Gli illeciti lucrativi sono quegli illeciti che, nonostante il risarcimento del danno cagionato, «lasciano al loro autore un margine di profitto in modo che non ci sia motivo per non impegnarli». Così B. STARCK, H. ROLAND, L. BOYER, 1996. *Les obligations, La responsabilité délictuelle*, Litec editeur, cit. in E. RAJNERI, 2019, Il progetto di riforma della responsabilità civile in Francia, *Rivista critica del diritto privato*, Vol. 37 (3), pp. 463 – 484.

¹⁶ STARCK, op. cit., 160-1: “Placé sous l’égide de l’art. 1382 du C. civ., le problème du conflit de droits se trouvera entièrement faussé (...) on voudra aussi trouver quelque chose de moralement répréhensible dans la conduite du défendeur condamné à réparer”. Cit. in L. KLESTA, 2018. Variazioni sul tema del risarcimento sanzionatorio nel progetto francese di riforma della responsabilità civile. *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 12, pp. 1869 – 1877.

¹⁷ E. RAJNERI, op. cit.

¹⁸ L. KLESTA, 2018. Variazioni sul tema del risarcimento sanzionatorio nel progetto francese di riforma della responsabilità civile. *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 12, pp. 1869 – 1877.

La situazione in Francia è quindi nebulosa e in costante evoluzione, e sembra che a livello dottrinale e legislativo si spinga per l'adozione di un istituto con finalità punitivo-deterrenti dei *punitive damages* anglosassoni¹⁹.

4. Analisi economica della responsabilità civile e dei *punitive damages*

L'analisi economica del diritto si prefigge quale obiettivo l'efficienza economica del sistema, che si concreta nella minimizzazione dei costi che la società deve sostenere. In particolare, lo scopo è quello di confezionare strumenti giuridici in grado di incentivare i singoli soggetti a perpetrare azioni e comportamenti adatti a rendere più efficiente una comunità. La metodologia adottata è "economica" in quanto l'indagine è incentrata sull'esame di come i soggetti razionali reagiscono all'istituto della responsabilità civile e ai *punitive damages*, e se la loro risposta promuoverà o meno il benessere sociale.

Nella teoria economica, il "danno" viene ricondotto nella nozione di "esternalità negativa", ossia l'insieme degli effetti prodotti da soggetto che recano un danno alla comunità. Pertanto, lo scopo della responsabilità è quello di indurre i potenziali soggetti danneggianti ad operare una internalizzazione dei costi esterni, con la quale questi costi trovano compensazione nella contabilità del soggetto, attraverso, per esempio, politiche di prezzo.

Un modo per raggiungere il benessere sociale è attraverso la prevenzione e l'adozione di precauzioni che riducano il rischio di causare danni e, di conseguenza, ridurre l'efficienza generale della società. Secondo Pier Giuseppe Monateri²⁰, l'adozione di misure preventive comporta spese e tempo da dedicarvi. I costi di prevenzione aumentano all'aumentare della quantità delle misure adottate, come si può vedere dal

¹⁹ F. BENATTI, 2012. La circolazione dei danni punitivi: due modelli a confronto. *Il corriere giuridico*, 29 3, pp. 263 – 270, cit in M. SCHIRRIPA, *op. cit.*

²⁰ P.G. MONATERI, 2017. I danni punitivi al vaglio delle sezioni unite. *Il Foro Italiano*, 142 (9), pp. 2648 – 2654.

grafico sottostante nel quale, assunto che il costo per unità sia costante e pari a w , e che il l'ammontare delle misure preventive da adottare sia x , la relazione wx rappresenta la somma investita in prevenzione.




Fig. 1. Quantità socialmente ottima di prevenzione, da P.G. MONATERI, 2017. I danni punitivi al vaglio delle sezioni unite. *Il Foro Italiano*

Le misure preventive riducono la probabilità di incorrere in un incidente e il relativo ammontare, quindi: quanto maggiore è x , tanto minore è la probabilità di un incidente e la loro gravità. Questa relazione è mostrata con la curva $p(x)C(x)$, con p a rappresentare la probabilità di un incidente di avvenire, e C i costi che la comunità dovrebbe sostenere. La curva $p(x)C(x)$ si flette verso il basso all'aumentare delle misure adottate. La curva $[wx + p(x)C(x)]$, che rappresenta la curva dei costi sociali attesi, è stata ricavata sommando i costi di prevenzione e il costo degli incidenti. I costi sociali attesi sono minimi nel punto x^* , dove la curva dei costi $[wx + p(x)C(x)]$ raggiunge il suo punto più basso. La soluzione in termini di ottimo si ottiene ponendo la derivata prima dei costi sociali pari a zero. Il risultato $[w = p'(x)C]$ statuisce che al livello di prevenzione che risolve l'equazione e che minimizza i costi sociali, x^* , il costo per un'unità di prevenzione, w , aggiuntiva è uguale alla riduzione della probabilità che un incidente avvenga che si ha aggiungendo un'ulteriore unità di w , moltiplicato per i costi dell'incidente. Ciò fa emergere che quando si adotta un livello di prevenzione inferiore a

x^* , il costo di un'unità addizionale di w è inferiore al beneficio sociale, e quindi il potenziale danneggiante è incentivato all'adozione di misure preventive.

L'obiettivo delle leggi sulla responsabilità civile è quindi quello di indurre i soggetti ad adottare le precauzioni ottimali pari a x^* . Risulta logica la conseguenza per cui il risarcimento ottimo deve riflettere anche l'omissione in investimenti in prevenzione. Altrimenti, se, per esempio, un soggetto diligente investisse in prevenzione la quantità ottima di w , pari a 100, pari a sua volta al pregiudizio subito dalla vittima, si incorrerebbe in una situazione paradossale: il danneggiante, avendo investito x^* , non perde nulla e paga i 100 investiti; un soggetto che invece investe 0 in prevenzione, equiparabile alla colpa grave, pagherà 100 di risarcimento; quando invece il danneggiante agisce con dolo e guadagna 20, dovrà spendere in aggiunta solo 80 per coprire il risarcimento spettante alla vittima pari a 100; viceversa, colui che si macchia di colpa minima, ad esempio investendo 80, dovrà pagare anche il risarcimento di 100, per un totale di 180. Il rimedio a tale situazione dovrebbe competere al sistema giuridico.

L'analisi economica della responsabilità civile ci consente di meglio comprendere la funzione dei *punitive damages*.

Per quanto riguarda l'analisi economica dei *punitive damages*, Polinsky e Shavell²¹ giungono alla conclusione che, per ottenere un'appropriata deterrenza, i danneggianti dovrebbero risarcire il danno che la loro condotta ha causato, non di più e non di meno: se i danneggianti dovessero pagare meno del danno provocato, la deterrenza risulterebbe inefficace e ciò porterebbe al perseguimento di attività rischiose; se, invece, il soggetto dovesse risarcire più del danno provocato, è possibile incorrere nell'*overdeterrence* e in un aumento ingiustificato delle precauzioni prese, che si rifletterebbero in un aumento dei prezzi e in una riduzione delle attività rischiose ma socialmente desiderabili. Per esempio, si fa spesso riferimento alla "medicina difensiva", con la quale si intende il processo con cui un medico, per evitare la minaccia della responsabilità in caso di diagnosi errate, fa un uso spropositato di test e diagnosi, portando ad un aumento dei costi per la società, sia in termini monetari che di accesso alla medicina.

Da queste osservazioni consegue che una questione cruciale da prendere in considerazione è che i danneggianti a volte sfuggono alla responsabilità (per esempio quando è difficile individuare il danno o il danneggiante) e, in tal caso, la sanzione

²¹ M. POLINSKY, S. SHAVELL, 1998. Punitive damages: an economic analysis. *Harvard law review*, 111, 4, pp. 870 – 903.

imposta deve eccedere la somma compensatoria. Si sostanziano così i *punitive damages*, la cui non imposizione porterebbe al fallimento della deterrenza. In sintesi, «*punitive damages ordinarily should be awarded if, and only if, an injurer has a chance of escaping liability for the harm he caused*» (Polinsky e Shavell, p. 874). In questi casi, se il risarcimento del danno fosse meramente uguale al pregiudizio subito, gli incentivi a investire in prevenzione per i potenziali danneggianti sarebbero inadeguati, e l'incentivo a perpetuare azioni rischiose sarebbe elevato.

Per evitare problemi di *underdeterrence*, il risarcimento imposto in questi casi dovrebbe essere aumentato sufficientemente in modo tale che i danni medi subiti dalle vittime siano uguali al danno provocato. Per esempio, si ipotizzi che la probabilità di essere condannato per aver causato danni per 100 sia di uno su quattro (25%), il risarcimento medio in assenza di *punitive damages* sarebbe 25; invece, atteso che in media il danneggiante risarcisce il danno una volta su quattro, la volta in cui viene riconosciuto colpevole dovrà pagare pure per le volte in cui non è stato scoperto, quindi, seguendo il principio del “*total damages multiplier*” elaborato da Polinsky e Shavell, il risarcimento dovrebbe essere pari a 400 ($100 \cdot \frac{1}{0,25}$), cosicché, in media, il danneggiante paga 100 per ogni danno causato.

Polinsky e Shavell, osservano ulteriormente la loro “*punitive damages formula*”: nel primo commento, sostengono che giudici e giuria potranno applicare facilmente spesso la formula, dal momento che in molte situazioni sarà ovvio che l'autore dell'illecito non ha praticamente possibilità di sfuggire alla responsabilità poiché il danno si è verificato apertamente e l'entità del danno è tale che le vittime quasi sicuramente faranno causa (per esempio, nel caso di un edificio crollato a causa di evidenti carenze progettuali). In questi casi il moltiplicatore è pari a uno, e, conseguentemente, il risarcimento sarebbe pari al danno sofferto, delineandosi così un risarcimento integrale. I *punitive damages* non sarebbero necessari, anzi, una loro imposizione comporterebbe i problemi di *overdeterrence* discussi sopra. In secondo luogo, quando la possibilità di sottrarsi al giudizio è chiaramente positiva, la probabilità di incorrere nella responsabilità potrebbe essere facilmente calcolata²², anche grazie all'aiuto di periti ed esperti. La terza

²² Polinsky e Shavell (p. 891) utilizzano come esempio un'azienda che scarica rifiuti tossici di notte lungo una strada poco frequentata, ma venga indagata a seguito della segnalazione di un conducente che ha notato per caso il fatto. In tal caso, i dispositivi di registrazione sensibili alla pressione disposti lungo la strada potrebbero essere utilizzati per determinare il volume di traffico sulla strada di notte, e i dati i dati potrebbero essere utilizzati per calcolare le probabilità che qualcuno guidasse su quella strada durante un particolare intervallo di tempo.

osservazione degli autori riguarda l'inevitabile verificarsi della situazione in cui la probabilità di sottrarsi al giudizio è difficilmente stimabile²³, ma, anche in caso di errori significativi di stima, a condizione che non sistematicamente sbilanciati verso l'alto o il basso, questi non creerebbero necessariamente un problema all'ottenimento della deterrenza ottimale: il potenziale danneggiante sa che la valutazione delle giurie è approssimativamente, in media, corretta, il che lo indurrà ad agire correttamente. Il quarto aspetto rilevato è che il modo in cui vengono classificati i diversi incidenti, e di conseguenza l'entità del moltiplicatore potrebbe generare problemi. Il quinto commento degli autori riguarda il caso in cui il responsabile dell'illecito sia un'impresa: in questo caso a rilevare per determinare l'entità del moltiplicatore sarà la probabilità che l'impresa venga riconosciuta come responsabile, e non quella, generalmente inferiore, che il dipendente venga ritenuto reo. In sesto luogo, va osservato che la concessione di *punitive damages* stessa può aumentare la probabilità di intraprendere un'azione legale, il che ridurrebbe le probabilità del danneggiante di sottrarsi alla responsabilità.

²³ Polinsky e Shavell (p. 892 – 893) suggeriscono, per ridurre l'onere decisionale dei giurati, di predisporre tabelle con un numero limitato di valore, oppure che il legislatore fissi moltiplicatori per determinate categorie di illeciti.

CAPITOLO II

***I punitive damages* nella realtà giuridica italiana: verso una trasposizione nell'ordinamento?**

SOMMARIO: 1. Cenni sulla responsabilità civile e penale – 2. *Punitive damages* e ordine pubblico: l'evoluzione della giurisprudenza – 3. AXO Sport S.p.A. contro NOSA Inc.: apertura del sistema giuridico italiano con la sentenza delle Sezioni Unite del 2017 – 4. Testi normativi e fattispecie con funzione sanzionatoria già codificati nell'ordinamento italiano

1. Cenni sulla responsabilità civile e penale

Prima di procedere all'analisi di come la giurisprudenza ha affrontato il delicato tema dei *punitive damages*, appare utile illustrare brevemente il concetto di responsabilità, così come articolato nell'ordinamento italiano. Sono, infatti, le caratteristiche proprie dell'istituto della responsabilità civile ad interporre un muro tra il nostro ordinamento e le sentenze comminatorie di *punitive damages* provenienti dai paesi anglosassoni.

La tradizionale funzione del ristoro del danno è la reazione ad un atto illecito; il principio fondante la responsabilità civile è quello contenuto nell'art. 2043 del codice

civile: «*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*». La conseguenza del compimento dell'atto illecito è un'altra delle funzioni tradizionalmente associate all'istituto, ossia l'obbligo di ripristinare la posizione giuridica e patrimoniale del danneggiato preesistente. Ed è proprio questo l'aspetto nel quale risiede il nodo della questione dei *punitive damages* nel nostro ordinamento.

La nozione fondamentale su cui si basa il meccanismo risarcitorio è quella del danno.

Il significato attribuibile alla norma è duplice²⁴: essa rileva l'esigenza di risarcire i danni cagionati da un soggetto, indipendentemente dal fatto che siano volontari, colposi o accidentali; inoltre, evidenzia come l'ordinamento non preveda una distinzione tra danni risarcibili e non risarcibili perché ritenuti irrilevanti: la scelta di come il legislatore abbia prediletto un sistema aperto è esemplificata dall'espressione «*qualunque fatto*», con la quale tutti i danni trovano in astratto ristoro.

I danni non suscettibili di risarcimento vengono sanzionati con il risarcimento pecuniario oppure *ex art. 2058 c.c.*²⁵ nei casi in cui è possibile.

La responsabilità civile si basa, dunque, sul principio di integrale riparazione del danno, che garantisce il ripristino dell'equilibrio pre-illecito.

A questa funzione del risarcimento, si affianca una funzione fondamentale economica, che concreta la teoria economica della minimizzazione dei costi per la società, attraverso la distribuzione delle perdite e l'allocazione dei costi²⁶, dal soggetto che ha subito al responsabile. Questa funzione economica ha l'ulteriore scopo di evitare che il danneggiato possa ricavare una ingiusta locupletazione dalla sentenza.

Pertanto, nel nostro ordinamento non è prevista una disposizione che prevedeva espressamente i *punitive damages*, a differenza degli ordinamenti di *common law*, come Inghilterra e Stati Uniti.

La tradizione giuridica italiana, come quella di molti paesi europei, è saldamente legata ad un sistema che trae le sue origini dal diritto romano, e che si fonda sul principio

²⁴ G. SCARCHILLO, 2018. La natura polifunzionale della responsabilità civile: dai *punitive damages* ai risarcimenti punitivi. Origini, evoluzioni giurisprudenziali e prospettive di diritto comparato. *Contratto e Impr.*, 1, 289 (commento alla normativa).

²⁵ Art. 2058 c.c.: «Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore»

²⁶ G. ALPA, 2006. Gli incerti confini della responsabilità civile, *Rassegna forense*, 4, p. 1993, Cit. in CANDITO *op. cit.*

del risarcimento del danno, sia patrimoniale che non, come unica reazione ad un illecito civile²⁷. Un ulteriore elemento degli ordinamenti di *civil law* è la netta separazione tra diritto privato e pubblico, assente nel *common law*.

I *punitive damages* sono il classico esempio della mancanza, nell'ordinamento cui traggono origine, di una distinzione tra diritto privato e diritto penale. L'istituto amalgama, come più volte detto, il fine civilistico del risarcimento del danno, al fine penalistico della punizione.

Nei rigidi sistemi codificati di *civil law* ciò non è possibile, dal momento che un soggetto, per essere riconosciuto penalmente responsabile, il fatto gli deve essere attribuito con dolo o colpa grave, mentre per il risarcimento del danno è sufficiente la prova dell'esistenza di un danno ingiusto.

2. *Punitive damages* e ordine pubblico: l'evoluzione della giurisprudenza

Nel corso dell'analisi fin qui svolta, è apparsa diverse volte la nozione di "ordine pubblico", in particolare nelle sentenze che negavano, in Germania come in Francia, la delibazione di sentenze straniere comminatorie di *punitive damages* proprio a causa della contrarietà all'ordine pubblico di queste.

Anche in Italia, l'istituto anglosassone ha fatto la sua apparizione attraverso la richiesta di *exequatur*, e allo stesso modo si è abbattuto, più o meno forte a seconda delle decisioni dei giudici negli anni, contro il muro dell'ordine pubblico.

Il concetto di ordine pubblico non risulta codificato, e secondo la giurisprudenza questo è caratterizzante una determinata comunità ed è delineabile come la «*summa dei principi che informano e caratterizzano la struttura etico-sociale in un determinato momento storico*»²⁸. L'ordine pubblico non rappresenta, quindi, il risultato dell'insieme

²⁷ G. SCARCHILLO *op. cit.*

²⁸ C. Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1962, n. 818 e Cass. civ., sez. I, 5 dicembre 1969, n. 3881.

delle eterogenee normative nazionali e dei conseguenti precetti per i singoli, ma è espressione riassuntiva dei principi che si pongono a fondamento dell'ordinamento in relazione al tempo e allo spazio, e che pone l'accento sulla figura del giudice, esposto non solo alla tentazione all'immobilismo della *lex fori*, ma anche a quella istintiva di ritenere il «*proprio diritto il diritto in assoluto*»²⁹.

In questo quadro, si giustifica il motivo del rigetto da parte di dottrina e giurisprudenza della tesi della compatibilità dei *punitive damages*, essendo questi contrari ai principi di un ordinamento pubblico ancorato alla concezione del risarcimento del danno con funzione unicamente compensativa. La conseguenza è un atteggiamento di chiusura nei confronti di possibili influenze provenienti da istituti giuridici internazionali.

La “definizione” di ordine pubblico incorpora però anche una matrice storica, che sottintende l'evoluzione del concetto di ordine pubblico di pari passo con l'evoluzione della società stessa, la cui cultura giuridica deve, e sa, adattarsi al progresso di molteplici e nuovi interessi, come l'influenza che la partecipazione all'Unione Europea ha nell'ordinamento interno. Questo aspetto “storico” dell'ordine pubblico viene riassunto in diverse sentenze della Cassazione riguardanti l'esecuzione di sentenze straniere con i *punitive damages* ad oggetto.

Fin dalla sentenza a Sezioni Unite n. 500 del 1999, la Corte di Cassazione ha contrastato ogni possibile “contaminazione” dell'ordinamento con i *punitive damages*. La Corte ha voluto fissare la nozione di risarcimento del danno come meramente compensatoria, identificando il danno risarcibile nella «*lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento*». Di conseguenza, l'art. 2043 c.c. non mira alla sanzione di condotte vietate, ma risulta finalizzato unicamente alla riparazione del danno ingiustamente sofferto, così come confermato anche dall'art. 1223 c.c.³⁰, il quale statuisce che il risarcimento deve limitarsi a coprire le conseguenze «immediate e dirette» del danno.

Otto anni più tardi, il caso statunitense di un uomo morto a causa del difetto del casco prodotto da un'azienda italiana, riaccende il dibattito, nonostante la Corte d'Appello di Venezia avesse espresso parere contrario al riconoscimento della sentenza estera. I giudici italiani ritennero che il pagamento di un milione di dollari imposto dai

²⁹ F. MOSCONI C. CAMPIGLIO, Diritto Internazionale Privato e Processuale – Parte generale e obbligazioni, Torino, cit. in CANDITO *op. cit.*

³⁰ Art. 1223 c.c.: «Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.»

giudici stranieri non rappresentasse una condanna al risarcimento, bensì una condanna al rincarimento sanzionatorio, non riconosciuto dall'ordinamento italiano. Arrivato fino alla Corte di Cassazione, i giudici svolgono un'accurata distinzione tra i *punitive damages* e il danno morale, nella quale ritengono errata una comparazione anche solo parziale di questi due istituti, atteso che nel danno morale l'accento è posto sulla sfera del danneggiato e non del danneggiante: la finalità perseguita è soprattutto quella di reintegrare la lesione, mentre nell'istituto anglosassone non c'è corrispondenza tra il risarcimento e il danno effettivamente subito. Il caso viene chiuso dalle Sezioni Unite, le quali, facendo proprie le motivazioni della Corte d'Appello, ribadiscono che «*nel vigente ordinamento, l'idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno, così come è indifferente la condotta del danneggiante. Alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione [...]. E ciò vale per qualsiasi danno, compreso il danno non patrimoniale o morale*»³¹.

Una prima e vera innovazione nel campo del risarcimento del danno si ha nel 2010, con la sentenza della Cassazione n. 11353, nella quale la Corte si esprime sul risarcimento spettante ad un ragazzo, escluso da una scuola di danza, per aver quest'ultima utilizzato senza permesso una sua immagine per una locandina. La portata innovativa della sentenza risiede nella parte in cui la Corte dichiara che la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe potuto chiedere per il suo consenso all'utilizzo della sua immagine, e proporzionata al vantaggio economico conseguito dell'autore dell'illecito: si delinea qui una redistribuzione dei vantaggi indebitamente conseguiti dal danneggiante in capo al danneggiato.

Con una successiva pronuncia³², la Corte di Cassazione si spinge ancora più avanti: il risarcimento di danni patrimoniali derivanti dallo sfruttamento illecito del diritto d'autore, deve, per la valutazione equitativa della perdita sofferta a causa del mancato vantaggio economico, basarsi sul criterio della retroversione degli utili, condannando il danneggiante alla devoluzione degli stessi a vantaggio del titolare del diritto. Tale criterio svolge, parzialmente, anche una funzione sanzionatoria, impedendo che il danneggiante

³¹ Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183.

³² Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2011, n. 8730.

possa trarre vantaggi dall'illecito, ed è questa la prima volta che la Corte conferisce una veste moderatamente afflittiva al risarcimento del danno.

Nel 2012³³, però, i giudici di legittimità tornano sui loro passi: in un caso di richiesta di delibazione di una sentenza statunitense, la Corte richiama i principi tradizionali del risarcimento del danno e la sentenza del 2007 summenzionata, e dichiara nuovamente i *punitive damages* contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento interno. Confrontando questa seconda sentenza con quella del 2007, il riferimento al principio di integrale riparazione è ulteriormente rinforzato attraverso la menzione del più classico dei suoi corollari, ovvero della regola secondo cui il fatto illecito non deve mai essere fonte di un'indebita locupletazione per la vittima, fatto che, invece, avviene puntualmente con i *punitive damages*, il cui pagamento rappresenta per il danneggiato un vero e proprio *windfall*³⁴.

Fermo restando il principio della funzione ripristinatoria, la Corte di Cassazione ha più di recente affrontato, seppur marginalmente, l'aspetto anche sanzionatorio all'istituto della responsabilità civile.

Con la sentenza n. 7613 del 2015, la Cassazione ha riconosciuto per la prima volta la figura francese delle *astreintes*³⁵ nell'ordinamento. La Corte, nella sua analisi, ha operato una minuziosa distinzione tra le *astreintes* e i *punitive damages*, rilevando che le prime sono estranee all'istituto del risarcimento del danno, dal momento che sono misure coercitive al di fuori del processo esecutivo, volte a propiziare l'induzione all'adempimento con finalità deterrenti. La Corte, altresì, ravvisa che la misura pecuniaria era stata comminata non in aggiunta alla condanna risarcitoria, ma a quella di consegna: l'*astreinte* non ha assunto i caratteri della liquidazione del risarcimento sanzionatorio (funzione deterrente diretta) ma quelli dell'induzione all'adempimento mediante ulteriori imposizioni (funzione deterrente indiretta). Viene ulteriormente ribadita la finalità riparativa del risarcimento, ma al contempo si è riconosciuto che ad esso vengono

³³ Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1781.

³⁴ Il sostantivo "*windfall*" significa, secondo WordReference.com, "*an unexpected or sudden gain or advantage*". Nel lessico giuridico americano questa parola è usata con riferimento ai *punitive damages* per indicare che il loro pagamento si risolve in un guadagno inatteso per il *plaintiff*. C. DE MENECH, 2016. Il problema della riconoscibilità di sentenze comminatorie di *punitive damages*: alcuni spunti ricostruttivi. *Riv. Dir. Civ.*, 6, 1644 (commento alla normativa).

³⁵ Istituto giuridico francese consistente nella coercizione indiretta mirante a spingere un debitore inadempiente all'adempimento: si concretano in una somma da pagare da parte dell'obbligato qualora questo trasgredisca l'ordine del giudice. In questo caso, le *astreintes* erano una somma giornaliera per ogni giorno di ritardo nella consegna al sequestratario di alcune azioni rappresentative il capitale sociale di un'azienda in Belgio.

«ricondotti altri fini con questo eterogenei, quali la deterrenza o prevenzione generale dei fatti illeciti [...] e la sanzione. Si riscontra, dunque, l'evoluzione della tecnica di tutela della responsabilità civile verso una funzione anche sanzionatoria e deterrente, sulla base di vari indici normativi [...] specialmente a fronte di un animus nocendi»³⁶.

Sempre nel 2015, le Sezioni Unite hanno messo in luce, questa volta non a seguito di una richiesta di *exequatur*, che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non è più «incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento»³⁷, portando a sostegno della tesi diversi esempi di «disposizioni volte a dare un connotato lato sensu sanzionatorio al risarcimento»³⁸.

Queste ultime pronunce rappresentano un importante segnale di apertura, che pongono le basi per la sentenza che andrà a creare un vero e proprio spazio per il riconoscimento dei *punitive damages* in Italia.

L'emergere della necessità del riconoscimento per il risarcimento sanzionatorio sembra dovuto al fatto che, in tema di responsabilità civile, stia venendo alla luce una nuova corrente di pensiero, secondo la quale la condotta del danneggiante o un vantaggio economico da lui conseguito debbano influenzare l'*an* e il *quantum*, superando la concezione strettamente legata all'elemento soggettivo della colpa.

3. AXO Sport S.p.A. contro NOSA Inc.: apertura del sistema giuridico italiano con la sentenza delle Sezioni Unite del 2017

Il caso che ha definitivamente aperto la breccia nel muro dell'ordine pubblico interno, portando ad un primo vero riconoscimento dei *punitive damages*, riguarda, anche in questo caso, una richiesta di delibazione di una sentenza americana. Considerata la portata della sentenza in esame, appare utile un'analisi dell'evoluzione del caso per

³⁶ Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2015, n. 7613.

³⁷ Cass. civ., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100.

³⁸ Si veda II.4.

meglio comprendere le dinamiche che hanno portato la Prima Sezione della Cassazione e, successivamente, le Sezioni Unite ad una pronuncia tanto innovativa quanto importante.

Un motociclista americano subiva delle lesioni durante una gara a causa di un vizio della fibbia del casco che indossava, prodotto dalla società italiana AXO Sport S.p.A. e rivenduto dalla americana NOSA Inc. (Florida). Il danneggiato intentava causa contro le aziende. Il giudice statunitense si pronunciava in favore del danneggiato; NOSA aveva accettato una proposta transattiva della vittima, acconsentendo alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno e comprensivi di *punitive damages*, di \$ 1.436.136,87, ad un tasso d'interesse annuo dell'11%, oltre a \$ 106.500 a titolo di refusione dei costi, al tasso dell'8% e, successivamente, ad altri \$ 9.000 sempre a titolo di refusione dei costi.

Nel ratificare l'accordo tra la società americana e il centauro, il giudice ha disposto che NOSA avesse diritto ad essere manlevata dalla società produttrice. NOSA agiva quindi davanti alla Corte d'Appello di Venezia per ottenere l'esecuzione della sentenza, alla quale AXO si oppose, sollevando una serie di questioni (facilmente intuibili) relative alla contrarietà all'ordine pubblico dei *punitive damages*. Tuttavia, la Corte si pronunciava in favore della società americana, rilevando diverse criticità nell'opposizione di AXO: anzitutto, la condanna di AXO non trovava titolo nel risarcimento del danno in favore del motociclista danneggiato, ma nel suo obbligo di manleva nei confronti di NOSA; la Corte ha assegnato altresì un ruolo rilevante alla condotta di AXO (ribaltando così la prospettiva sposata dai giudici con la sentenza del 2007 vista nel precedente paragrafo) alla quale era stata data la possibilità di costituirsi nell'interesse di NOSA e di difendersi nel giudizio contro il danneggiato, anche contestando la propria responsabilità. Non risulta, però, che AXO abbia mai preso parte attiva al processo e mai aveva sollevato obiezioni alla proposta transattiva del danneggiato, della quale era a conoscenza, giudicata seria dal giudice americano, tenendo anche conto del rischio della soccombenza nel giudizio, che avrebbe esposto NOSA (e, indirettamente, AXO) a corrispondere un risarcimento più elevato; quindi, AXO si era posta deliberatamente nella condizione di subire gli effetti della transazione stipulata da NOSA con il danneggiato e ne aveva profittato, avendo soddisfatto in via transattiva le pretese del danneggiato con l'esiguo importo di \$ 50.000, ed evitando così l'accertamento della sua responsabilità.

AXO proponeva, dunque, ricorso avanti alla Cassazione, la cui Prima Sezione, vista la particolare delicatezza della questione, riteneva opportuno rimetterla alle Sezioni

Unite. La svolta nella questione del riconoscimento dei *punitive damages* è rappresentata dall'ordinanza di remissione n. 9978 del 2016.

In essa, la Prima Sezione riconosce come il fatto per cui l'istituto anglosassone non debba essere delibato nel nostro ordinamento «*susciti, in effetti, perplessità*». Gli Ermellini evidenziano come sia necessario fare chiarezza sul punto, soprattutto in relazione all'evolversi della nozione di "ordine pubblico". Questo non è più l'insieme di norme inderogabili, ma, come visto prima, è un «*complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma fondati su esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti e desumibili, innanzi tutto, dai sistemi di tutela approntati a livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria*»³⁹.

Questo, secondo la Corte, porta ad un «*progressivo e condivisibile allentamento dell'ordine pubblico*» in relazione all'ingresso di istituti giuridici estranei, che non devono essere ritenuti contrari all'ordine interno per il sol fatto di non essere in esso riconosciuti, purché compatibili con i principi di rango costituzionale espressi a livello nazionale, *in primis* dalla Costituzione, e internazionale, come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La funzione unicamente ripristinatoria della responsabilità civile non trova, però, fondamento in un principio costituzionale, ma deriva da una scelta del legislatore: di conseguenza non è imposto alcun divieto "costituzionale" riguardante un'eventuale funzione sanzionatoria.

I giudici, nell'ordinanza di remissione, propongono un nuovo "compito" per il giudice che si dovesse trovare di fronte ad una delibazione di una sentenza straniera: questo dovrebbe svolgere autonomamente un «*giudizio simile a quello di costituzionalità, ma preventivo e virtuale*», nel quale dovrebbe dichiarare il contrasto con l'ordine pubblico solo nel caso in cui «*al legislatore ordinario sia precluso di introdurre [...] una ipotetica norma analoga a quella straniera, in quanto incompatibile con i valori costituzionali primari*».

Tenuto conto di queste considerazioni, la Prima Sezione prosegue il suo innovativo ragionamento: «*non dovrebbe considerarsi pregiudizialmente contrario a valori essenziali della comunità internazionale [...] l'istituto di origine nordamericana*

³⁹ Cass. civ., sez I, 16 maggio 2016, ordinanza n. 9978.

dei danni non risarcitori, aventi carattere punitivo: una statuizione di tal genere potrebbe esserlo, in astratto, solo quando la liquidazione sia giudicata effettivamente abnorme».

Un anno più tardi, le Sezioni Unite, interpellate dal Primo Presidente su istanza della Prima Sezione, fanno proprie le assunzioni di quest'ultima e dichiarano che la tesi dell'incompatibilità con l'ordimento interno dei *punitive damages* non può continuare ad essere sostenuta alla luce della rivisitazione attualizzata del concetto di ordine pubblico.

Inoltre, sempre secondo i giudici di legittimità, «*accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria dell'istituto (che immancabilmente lambisce la deterrenza) è emersa una natura [...] che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva».*

Tuttavia, i giudici delle Sezioni Unite hanno voluto tracciare dei confini per il riconoscimento: anzitutto, come detto prima, ai fini della delibazione di una sentenza estera, quest'ultima e le norme in essa richiamate non devono essere contrarie tanto ai principi fondamentali posti alla base della Costituzione, quanto all'assetto giuridico europeo e internazionale.

Più in particolare, i giudici affermano che l'istituto della responsabilità civile non ha mutato la sua essenza e che, alla luce di quanto detto sopra, ai giudici non è consentito imprimere soggettive maggiorazioni ai risarcimenti che vengono liquidati.

Vengono qui in rilievo gli artt. 23 e 25 della Costituzione: il primo stabilisce una specifica riserva di legge per l'imposizione di prestazioni patrimoniali e personali, il secondo sancisce il principio di legalità delle pene, applicabile anche alle sanzioni civili con carattere afflittivo.

Entro questi confini si muove la possibilità del riconoscimento dei *punitive damages* nel nostro ordinamento.

4. Testi normativi e fattispecie con funzione sanzionatoria già codificati nell'ordinamento italiano

Proprio il richiamo dei principi costituzionali ricorda che, per quanto innovativa, la sentenza della Corte di Cassazione non ammette *sic et simpliciter* l'istituto dei *punitive damages* nell'ordinamento italiano, ma si limita ad aprire le porte alla delibazione di sentenze straniere comminatorie di risarcimento punitivo, nel caso in cui non vengano ravvisati contrasti con i principi fondamentali. È quindi pacifico il riconoscimento e la non contrarietà all'ordine pubblico di tale istituto, ma appare lontana, per il momento, una codificazione di un istituto con le finalità dei *punitive damages*. In realtà, l'ordinamento italiano non è nuovo a fattispecie e norme aventi punti in comune con l'istituto anglosassone.

Il legislatore, negli ultimi decenni, è dovuto ricorrere all'armamentario della responsabilità civile per rispondere adeguatamente a nuovi bisogni, e questo sviluppo del panorama normativo dimostra quanto sia insoddisfacente un sistema che confina in uno «spazio indeterminato e asfittico» figure che non trovano il loro corrispettivo nell'ordinamento.

Gli Ermellini, riprendendo le asserzioni dell'ordinanza di remissione summenzionata e della sentenza n. 7613/2015 (v.*supra* II.2), stilano un elenco, senza pretese di completezza, nel quale riportano esempi di testi normativi con i quali il legislatore attribuisce una funzione sanzionatoria all'istituto della responsabilità civile.

Si ritiene opportuna una disamina di alcune delle norme che la Cassazione ha portato a conferma della sua tesi.

D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

Questa norma, ai più nota come Codice del Consumo, è stata introdotta dal legislatore nel 2005 per raccogliere in un unico testo tutti i diritti e i doveri di consumatori e venditori.

In tale testo normativo, il legislatore stabilisce, “*in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da € 516 a € 1.032, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto*”. Questa figura di coazione indiretta può essere associata alle *astreintes* francesi viste in precedenza.

Art. 614 bis c.p.c.

Sulla falsariga della fattispecie sopracitata, l’art. 614 bis del Codice di Procedura Civile, nell’ambito del procedimento per l’esecuzione, contempla il potere del giudice di fissare, nelle pendenze del giudizio sull’adempimento di obblighi diversi da prestazioni patrimoniali, una somma pecuniaria per ogni violazione o ulteriore ritardo nell’adempire, “*tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile*”.

La norma in esame riesce nel suo intento deterrente e sanzionatorio esercitando una “pressione psicologica” sul convenuto, che è incentivato all’adempimento spontaneo “minacciato” dalla conversione della prestazione non patrimoniale in patrimoniale.

Va evidenziato che anche questa misura di coercizione indiretta è accostabile alle *astreintes*, misure, come più sopra evidenziato, lontane dalla natura dei *punitive damages* (v. *supra* II.2), anche se la Cassazione ha comunque ritenuto che la fattispecie descritta dall’articolo in esame fosse un esempio di funziona sanzionatoria assegnata dal legislatore.

Art. 709 ter, c.p.c.

L’articolo in esame, nel titolo dedicato ai procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone, dispone che in caso di inadempienze agli obblighi di affidamento della prole, a differenza della norma che prima regolava la fattispecie, che ricorreva a sanzioni penali e mutamenti nell’affidatario, prefigura un ampio spettro di sanzioni pecuniarie che il giudice può scegliere a seconda della gravità della condotta: si va dal condannare al risarcimento del danno (come tradizionalmente inteso) un genitore inadempiente, a prevedere una sanzione amministrativa fino ad un massimo di € 5.000.

Le sanzioni previste dalla norma intervengono in maniera graduale e con un'intensità proporzionata alla gravità della condotta del genitore: queste inducono il genitore inadempiente ad adempiere facendo leva sul fatto che la sanzione andrebbe a colpire l'obbligato in maniera più cospicua rispetto vantaggio che otterrebbe protraendo l'inadempimento⁴⁰.

Occorre riconoscere che la norma in esame solleva in dottrina varie questioni: una su tutte, la configurabilità della fattispecie come risarcimento sanzionatorio, e quindi per una spiccata funzione deterrente, richiederebbe una maggiore discrezionalità del giudice sul *quantum* della sanzione.

Art. 18 Stat. lav.

Nella sentenza 7613/15, i giudici hanno considerato, tra le ipotesi in cui è la legge che direttamente stabilisce una determinata pena per il trasgressore, l'articolo 18, comma 14 dello Statuto dei Lavoratori: una volta che il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno, per accertata l'illegittimità di un licenziamento, il datore di lavoro è incentivato alla reintegrazione del licenziato da una sanzione aggiuntiva, pari alla retribuzione dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo, da versare Fondo adeguamento pensioni. Tale sanzione si aggiunge alla previsione del risarcimento del danno, previsto dal secondo comma dello stesso articolo e preso ad esempio dall'ordinanza di remissione 9978/16, configurandosi così una doppia sanzione per inadempimento a carico del datore di lavoro.

D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

Il d.lgs. 7 del 15 gennaio 2016 ha abrogato diverse fattispecie di reato previste a tutela della fede pubblica, dell'onore e del patrimonio, in favore della sanzione civile del risarcimento. Se i fatti sono dolosi, ha affiancato a quest'ultimo lo strumento delle sanzioni pecuniarie civili, il cui importo è stabilito dal giudice avendo riguardo a diversi parametri, con finalità sia preventiva che repressiva.

⁴⁰ A. GRAZIOSI, 2010. L'esecuzione forzata, in I processi di separazione e divorzio, Torino, p. 234 ss Cit. in SCHIRIPA *op. cit.*

Art. 96 comma 3 c.p.c.

Introdotta con la legge 69 del 18 giugno 2009, con questa norma il legislatore intende scoraggiare l'utilizzo improprio del processo civile. L'ordinanza di remissione n. 9978/16 evidenzia come il terzo comma dell'articolo in esame – inserito nel capitolo relativo alla responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali – consenta al giudice di agire d'ufficio per condannare il soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte in funzione sanzionatoria per l'abuso del processo, indipendentemente dall'esistenza di un danno effettivamente causato dalla lite temeraria.

La disposizione ha trovato immediatamente un ampio consenso, rispetto ai primi 2 commi dell'art. 96 c.p.c., rimasti praticamente lettera morta fin dalla loro introduzione.

Occorre sottolineare che la dottrina prevalente⁴¹, e la stessa giurisprudenza, ritengono che con la nuova norma, il legislatore abbia introdotto una figura assimilabile ai *punitive damages* per la mancanza dell'accertamento dell'esistenza del danno subito dalla controparte, e, allo stesso tempo, la necessità di un comportamento doloso o caratterizzato da colpa grave.

⁴¹ P. PETRELLI, *op. cit.*

CONCLUSIONI

È indubbio che si stia assistendo, nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, ad una tendenza che vede la concezione tradizionale della responsabilità civile, ancorata ad una funzione essenzialmente riparatoria-compensativa, perdere progressivamente terreno.

L'ordinamento italiano non si sottrae a questo processo: esso conosce sempre più ipotesi normative che spingono l'istituto della responsabilità civile verso rimedi sanzionatori, nella consapevolezza che il tradizionale schema riparativo è inadeguato a garantire una rapida tutela e a fornire uno strumento flessibile rispetto alle sempre nuove esigenze emergenti del tessuto sociale.

La Cassazione si trova di fronte a un bivio⁴²: negare l'ingresso ai *punitive damages*, negando di conseguenza le spinte innovative che attraversano la nostra società, oppure esplorare un sentiero nuovo, certamente non privo di rischi, ma che potrebbe portare una occasione per una più ampia riflessione sulla responsabilità civile.

Sulla prima possibilità, può ormai pacificamente dirsi che la Cassazione sia andata oltre, avendo confutato le tesi con le quali aveva chiuso l'accesso dei *punitive damages*. Il problema è che questa apertura è avvenuta con la richiesta di delibazione di sentenze straniere, che hanno un effetto marginale sull'ordine pubblico interno. Infatti, come già evidenziato, il riconoscimento di un istituto estraneo è agli antipodi rispetto a ciò che significa applicare una determinata norma. L'applicazione di una norma presuppone il rispetto del principio costituzionale di legalità, e quindi la presenza di una norma che preveda espressamente l'applicabilità dell'istituto dei *punitive damages*, sempre dentro i confini costituzionalmente garantiti e il rispetto dei principi fondanti l'Unione Europea.

Quindi, sta ora al legislatore decidere se intervenire per una codificazione di un istituto con le finalità dei *punitive damages*, che, come a più riprese evidenziato, non trovano obiezioni nei principi di rango costituzionale, che sarebbero rispettati da una puntuale e chiara disciplina legislativa, ma solo nel "sentire comune".

Si ritiene che l'accoglimento dell'istituto dei *punitive damages* nel nostro ordinamento sia un'innovazione auspicabile, cosicché sia possibile reagire adeguatamente a condotte socialmente riprovevoli e difficilmente reprimibili; queste condotte e una sempre più ampia molteplicità di rapporti che l'evoluzione continua e

⁴² CANDITO p. 14 *op. cit.*

sempre più veloce della società porta con sé, portano a ritenere che con un risarcimento del danno “classico”, improntato alla mera riparazione, la deterrenza propria di un sistema legale risulterebbe inadeguata.

Questa auspicabile codificazione dovrebbe, però, oltre a rispondere ai principi della prevedibilità e tipicità dell’istituto, correggere quegli “errori” che hanno portato i *punitive damages* ad essere tanto discussi anche nei paesi anglosassoni che gli hanno dato origine: in primo luogo, per l’applicazione di un istituto dalle finalità simili, occorrerebbe che il legislatore definisse chiaramente in quali fattispecie il risarcimento sanzionatorio può essere applicato; in secondo luogo, servirebbe una puntuale indicazione, con le relative motivazioni, di quali casi dovrebbero seguire un principio di proporzionalità, e quali no, per esempio in tutti quei casi in cui l’attore si identifica nella società intera gravata da costi “ingiusti”.

BIBLIOGRAFIA

ALPA G., 2006. Gli incerti confini della responsabilità civile, *Rassegna forense*, 4, p. 1993.

BENATTI F., 2012. La circolazione dei danni punitivi: due modelli a confronto. *Il corriere giuridico*, 29 (3), pp. 263 – 270.

CANDITO G.L., 2016, *I danni punitivi tra ordine pubblico internazionale e natura polisemica della responsabilità civile*, disponibile in <[https://www.ildirittoamministrativo.it/I-danni-punitivi-tra-ordine-pubblico-internazionale -e-natura-polisemica-della-responsabilit-civile-/stu10](https://www.ildirittoamministrativo.it/I-danni-punitivi-tra-ordine-pubblico-internazionale-e-natura-polisemica-della-responsabilit-civile-/stu10)> [Data di accesso: 07/04/2021].

DE MENECH C., 2016. Il problema della riconoscibilità di sentenze comminatorie di punitive damages: alcuni spunti ricostruttivi. *Riv. Dir. Civ.*, 6, 1644 (commento alla normativa).

GRAZIOSI A., 2010. L'esecuzione forzata, in *I processi di separazione e divorzio*, Torino, p. 234 ss.

KLESTA L., 2018. Variazioni sul tema del risarcimento sanzionatorio nel progetto francese di riforma della responsabilità civile. *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 12, pp. 1869 – 1877.

LICARI F.X., 2011. *La compatibilité de principe des punitive damages avec l'ordre public International, une decision en trompe – l'oeil de la Cour de cassation*. Recueil Dalloz, p. 423 – 427.

MONATERI P.G., 2017. I danni punitivi al vaglio delle sezioni unite. *Il Foro Italiano*, 142 (9), pp. 2648 – 2654.

MONATERI P.G., GIANTI D., SILIQUINI CINELLI L., 2013. *Danno e risarcimento*. Torino, p. 22.

MOSCONI F., CAMPIGLIO C., 2017. *Diritto Internazionale Privato e Processuale – Parte generale e obbligazioni*, Torino.

PARDOLESI P., 2012. *Contratto e nuove frontiere rimediale. Disgorgement v. punitive damages*. Bari.

PETRELLI P., 2017, Verso i «danni punitivi»? in *Contratto e impresa*, 3 (4), pp. 1187 – 1188.

POLINSKY M., SHAVELL S., 1998. Punitive damages: an economic analysis. *Harvard law review*, 111 (4), pp. 870 – 903.

PONZANELLI G., 1983. I *punitive damages* nell'esperienza nordamericana in *Riv. dir. civ.*, I. p. 442.

PONZANELLI G., 2018. I danni punitivi dopo le sezioni unite - il risarcimento punitivo: qualche riflessione introduttiva. *Giur. It.*, 10, p. 2274 (commento alla normativa).

RAJNERI E., 2019, Il progetto di riforma della responsabilità civile in Francia, *Rivista critica del diritto privato*, Vol. 37 (3), pp. 463 – 484.

SCARCHILLO G., 2018. La natura polifunzionale della responsabilità civile: dai *punitive damages* ai risarcimenti punitivi. Origini, evoluzioni giurisprudenziali e prospettive di diritto comparato. *Contratto e Impr.*, 1 (289) (commento alla normativa).

SCHIRRIPA M., 2017, I danni punitivi nel panorama internazionale e nella situazione italiana: verso il loro riconoscimento?, in *Comparazione diritto civile*, marzo 2017. Disp. in < http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/schirripa_danni.pdf > [Data di accesso: 02/04/2021].

STARCK B., ROLAND H., BOYER L., 1996. *Les obligations, La responsabilité délictuelle*, Litec editeur.

VANLEENHOVE C., 2016. *Punitive damages in private international law*, ed. Intersentia.

GIURISPRUDENZA

Case 95 Eng. Rep.768, 769 (K.B. 1763).

Corte di Giustizia Federale (Bundesgerichtshof – BGH), 4 giugno 1992.

Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1962, n. 818

Cass. civ., sez. I, 5 dicembre 1969, n. 3881

Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183.

Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2011, n. 8730.

Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1781.

Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2015, n. 7613.

Cass. civ., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100.

Cass. civ., sez I, 16 maggio 2016, ordinanza n. 9978.

Cass. civ., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601.

SITOGRAFIA

www.ildirittoamministrativo.it

www.studiolegale.leggiditalia.it

www.comparazionedirittocivile.it

www.normattiva.it

www.altalex.com

www.cortedicassazione.it